

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1477)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1961

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e 18 giugno 1960, n. 640

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme e le modalità dei concorsi e delle nomine del personale sanitario e di assistenza infermieristica ed ausiliaria presso gli ospedali erano regolate con gli articoli 33 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. Successivamente, col regio decreto 29 marzo 1940, n. 207, erano disposti degli aggiornamenti all'ordinamento del personale sanitario degli ospedali.

In deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale e particolare vigenti e relative alla materia dei concorsi ed alle nomine di detto personale alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, era provveduto mediante le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, la cui applicazione era limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonché a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e successivamente prorogati.

Detto decreto legislativo era ratificato, con modificazioni ed aggiunte, dalla legge

4 novembre 1951, n. 1188, che provvedeva alla assunzione del personale sanitario alle dipendenze dei sopracitati Istituti di cura, in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale in materia di concorsi e nomine, mediante le disposizioni particolari della legge medesima, la cui applicazione era limitata ai concorsi da bandire entro l'anno dalla sua pubblicazione nonché a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

Infine, disposizioni transitorie per i concorsi ai posti di sanitari e farmacisti ospedalieri erano date con la legge 10 marzo 1955, n. 97, in deroga parziale e temporanea alle norme in vigore per la durata di anni 3 dalla sua pubblicazione.

Tali disposizioni transitorie erano prorogate di un anno a partire dal 10 marzo 1958 con la legge del 4 febbraio 1958, n. 21.

Successivamente, con la legge 18 giugno 1960, n. 640, le indicate disposizioni transitorie erano ulteriormente prorogate di un anno a partire dall'11 marzo 1960, ed era

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificata la disposizione di cui alle lettere e) dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, nella seguente maniera: « e) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche, od istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità od alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui appartiene ».

Approssimandosi la scadenza del termine come sopra fissato (11 marzo 1961) e non essendosi ancora provveduto alla definitiva

disciplina ed al coordinamento completo delle disposizioni e regolamento generale in materia di concorsi in oggetto, è indubbiamente necessario prorogare ulteriormente di un altro anno a partire dall'11 marzo 1961 le disposizioni stesse per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.

Ciò favorirà il tranquillo espletamento degli ulteriori concorsi in parola e pertanto si confida nella approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono richiamate in vigore ed ulteriormente prorogate di un anno a partire dall'11 marzo 1961 le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, numero 97, prorogate di un anno a partire dal 10 marzo 1958 con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, e successivamente prorogate di un altro anno a partire dal 10 marzo 1959 con la legge 1° aprile 1959, n. 136, ed infine ulteriormente prorogate di un altro anno a partire dall'11 marzo 1960 con la legge 18 giugno 1960, n. 640, con l'emendamento alle disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, che resta anche richiamato e prorogato di un altro anno a partire dall'11 marzo 1961.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.